



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Giovanni Zucconi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dal

Dott. _____ residente in _____

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. _____

presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato in _____

ed alla p.e.c. _____ ;

nei confronti del

Sig. _____ residente in _____

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. _____ , presso il cui studio in

e domicilio digitale è elettivamente domiciliato,

PREMESSO che:

1. In data 15/12/2023 il creditore ha proposto domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, co. 3 CCII deducendo di essere creditore del sovraindebitato per l'importo di € 416.984,09 e che il suo credito si fonda sul decreto ingiuntivo, non opposto nei termini, emesso dal Tribunale di _____ in data 17.12.2012 :

—) e successivamente confermato con sentenza n. _____ resa dal Tribunale di _____

Il ricorrente deduce di aver tentato invano la riscossione del suo credito mediante numerose procedure esecutive in danno del debitore, che sono risultate infruttuose.

2. Il debitore, ritualmente convenuto in giudizio, si è costituito in data 11/6/2024 deducendo che la sua debitoria deriva dalle attività imprenditoriali di stampo alberghiero intraprese nel Comune di _____, le quali hanno determinato un forte indebitamento a suo carico a causa della stagnazione del settore immobiliare e che, cionondimeno, ha continuato a proseguire nello svolgimento dell'attività alberghiera, pur senza riuscire ad appianare la sua situazione debitoria. Il debitore non si oppone all'apertura della liquidazione controllata e dichiara di mettere a disposizione della procedura tutto il suo patrimonio, tra cui le quote delle società di cui è socio. Chiede di poter continuare a beneficiare degli emolumenti percepiti in qualità di amministratore delle suddette società. L'an ed il quantum relativo agli emolumenti di cui il sovraindebitato potrà risultare titolare, saranno determinati secondo le rispettive competenze dal nominando liquidatore assieme al Giudice Delegato una volta aperta la procedura.

RILEVATO e RITENUTO che:

3. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in _____

Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

4. Il credito del ricorrente non appare contestato e risulta fondato su titolo giudiziale non opposto. Il debitore non contesta di trovarsi in condizioni di sovraindebitamento e ciò d'altronde appare dimostrato dalle numerose procedure esecutive tentate infruttuosamente dal creditore per la riscossione del suo credito. La debitoria appare superiore al limite di € 50.000 prescritto dall'art. 268, 2° co. CCI.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

Visti gli artt. 268 e ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

N. R.G. P.U. 203-1/2023

NOMINA Liquidatore il dott. Goffredo Caverni;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;

N. R.G. P.U. 203-1/2023

- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 24/2/2025

Il Giudice Relatore

dott. Marco Zinna

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori